

Diritto annuale 2024

Differimento dei termini di versamento per i soggetti interessati dagli ISA

L'art. 37 del D.lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 - "Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale" (pubblicato in G.U. n. 43 del 21/02/2024), successivamente modificato dal D.lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 (pubblicato in G.U. n. 182 del 05/08/2024), ha previsto che per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- soggetti aderenti al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014;
- soggetti aderenti al regime di vantaggio di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la proroga del versamento del diritto annuale per **l'anno 2024** al **31 luglio 2024** senza maggiorazione, con la possibilità di versare quanto dovuto entro il **30 agosto 2024** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalle norme sopra citate, rimane confermata la scadenza del **01 luglio 2024** (il 30/06 è festivo), con possibilità di effettuare il versamento **entro il 31 luglio 2024 con lo 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, oppure, avvalendosi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.